



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO AGROALIMENTARE

Valido dal 01 Febbraio 2019

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica, 12 – 16128 Genova – Italia
Tel. +39 01053851 – Fax: +39 0105351132
www.rina.org



INDICE

CAPITOLO 1 – GENERALITA’	4
1.1 SCOPO	4
1.2 APPLICABILITA’	4
1.3 INTERVENTO DEGLI ENTI DI ACCREDITAMENTO	5
1.4 INTERVENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROPRIETARIE DEGLI STANDARD	5
1.5 DEFINIZIONI	5
CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO	7
2.1 RICHIESTA	7
2.2 CONTRATTO	7
CAPITOLO 3 - SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEL TEAM	8
CAPITOLO 4 – CERTIFICAZIONE INIZIALE	8
4.1 GENERALITÀ	8
4.2 ESAME DOCUMENTALE	8
4.3 ATTIVITA’ DI AUDIT	9
4.3.1 - VALUTAZIONE DELLO STANDARD APPLICABILE	9
4.3.2 - POSSIBILITA’ SVOLGIMENTO AUDIT NON ANNUNCIATI	10
4.3.3 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO	10
4.4 RAPPORTO DI AUDIT	12
4.5 GESTIONE DEI RILIEVI	12
4.6 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE	13
CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	13
5.1 GENERALITÀ	13
5.2 AUDIT DI MANTENIMENTO	13
5.2.1 - CONFORMITÀ DEL SISTEMA	14
5.2.2 - ESECUZIONE DELLE PROVE	14
5.3 RAPPORTO DI AUDIT	14
5.4 GESTIONE DEI RILIEVI	14
5.5 VERIFICHE SUPPLEMENTARI	15
CAPITOLO 6 - RICERTIFICAZIONE	15
6.1 GENERALITÀ	15
6.2 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE	16
6.3 RAPPORTO DI AUDIT	16
6.4 GESTIONE DEI RILIEVI	16
PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 NUMERO 4) È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE DELLA “MEMBER AREA” SUL SITO WEB WWW.RINA.ORG PER L’INVIO DELLE PROPOSTE DI TRATTAMENTO E AZIONE CORRETTIVA CON SUCCESSIVA ACCETTAZIONE DA PARTE DI RINA. L’ORGANIZZAZIONE, INFATTI, PUÒ PROPORRE GLI EVENTUALI TRATTAMENTI E AZIONI CORRETTIVE COMPILANDO GLI APPOSITI MODULI DIRETTAMENTE NELLA “MEMBER AREA” SUL SITO WWW.RINA.ORG	16
6.5 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE	17
CAPITOLO 7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’	17
CAPITOLO 8 – GESTIONE DEI CERTIFICATI	18
8.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO	18
8.2 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE	18
8.2.1 MODIFICHE AI PRODOTTI	19



8.2.2 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO	19
8.3 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI	19
8.4 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	20
8.5 RIPRISTINO DELLA CERTIFICAZIONE	21
8.6 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	21
8.7 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE	21
8.8 APPELLI	22
CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI.....	22



CAPITOLO 1 – GENERALITA'

1.1 SCOPO

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA per la certificazione di prodotti agroalimentari o prodotti da imballaggio per uso alimentare e non (laddove e per quanto applicabile). Sono altresì definite le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione, nonché l'eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

Ad oggi, RINA offre:

1. **Certificazione in accordo agli Standard BRC** (Brand Reputation Compliance): BRC Food (Global Standard for Food Safety) e BRC IoP (Global Standard for Packaging and packaging materials) e documenti correlati, in edizione corrente;
2. **Certificazione in accordo agli Standard IFS** (International Featured Standard): IFS Food, IFS Broker, IFS Logistic, IFS Wholesale/ Cash&Carry (e documenti correlati), in edizione corrente;
3. **Certificazione in accordo agli Standard GlobalG.A.P.** (Global Standard for Good Agricultural Practise) (e documenti correlati), in edizione corrente;
4. **Certificazione della Rintracciabilità Aziendale e/o nelle Filiere Agroalimentari secondo la Norma ISO22005, in edizione corrente;**
5. **Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare con requisiti di prodotto (Filiera Controllata);**
6. **Certificazione volontaria di prodotto con caratteristica/requisito non OGM** (per i prodotti specificati nel documento RT-11 di Accredia, nella revisione in uso);
7. **Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT)**, verificati ed approvati da RINA e redatti dal Richiedente secondo le Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico;
8. **Certificazione volontaria di prodotto agroalimentare secondo altri documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento** eventualmente definiti da apposite Guide per la Certificazione RINA.

L'elenco degli schemi per il quale RINA è accreditato è disponibile sul sito web www.rina.org.

L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni e non è condizionato dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.2 APPLICABILITA'

Le attività di RINA contemplate nel presente Regolamento si applicano a prodotti agricoli di origine animale e vegetale, prodotti dell'industria agroalimentare, destinati a vari settori merceologici e/o al consumo, nonché ad alcuni servizi facenti parte della filiera (Vedi IFS Logistic e Broker).

Unica eccezione è lo Standard Internazionale BRC IoP che si applica alla produzione di imballaggi e materiali da imballaggio utilizzati nelle operazioni di confezionamento e riempimento di alimenti e bevande, per i cosmetici, gli articoli per l'igiene personale ed altri prodotti e materiali di consumo.

La certificazione rilasciata da RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione, dove per Organizzazione si intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale ed amministrativa.

Nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, RINA non fornisce alle Organizzazioni servizi di consulenza.



1.3 INTERVENTO DEGLI ENTI DI ACCREDITAMENTO

L'Organismo garante delle certificazioni emesse da RINA (Organismo di Accreditemento) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA stesso, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili, per le certificazioni oggetto di accreditamento. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere alla suddetta partecipazione, la validità del certificato è sospesa.

1.4 INTERVENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROPRIETARIE DEGLI STANDARD

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 SCOPO

numeri 1), 2), 3), 4) l'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard, in accordo ai requisiti contrattuali stipulati¹ può:

- a) richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili e/o in caso di reclami/contestazioni, per le certificazioni oggetto di riconoscimento. La partecipazione di tali osservatori e/o auditor è previamente concordata tra RINA e l'Organizzazione. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere alla suddetta partecipazione, la validità del certificato è sospesa.
- b) effettuare direttamente (attraverso propri auditor qualificati) audit, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme per esso applicabili e/o in caso di reclami/contestazioni, per le certificazioni oggetto di riconoscimento. La pianificazione di tali audit avviene con un preavviso all'Organizzazione certificata di massimo 48 ore (stesso preavviso dato a RINA), salvo nel caso di audit non annunciati. L'audit svolto da auditor indipendenti nominati dall'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard potrà avvenire anche in assenza di rappresentanti di RINA ovvero senza che RINA ne sia informata. Qualora l'Organizzazione non conceda il proprio benessere alla suddetta attività e/o l'esito della valutazione sia negativo, il relativo certificato sarà revocato.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici nominati dall'Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi del/i sito/i di produzione del/i prodotto/i oggetto della certificazione.

1.5 DEFINIZIONI

Certificazione di un prodotto: atto mediante il quale un Ente terzo indipendente dichiara (con l'emissione di un Certificato di Conformità) che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

Certificato di Conformità: attestazione emessa da un Ente terzo indipendente, la quale dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto è conforme ad uno o più documenti normativi e/o specifiche tecniche.

Dichiarazione di conformità: è la dichiarazione che l'Organizzazione emette sotto la sua esclusiva responsabilità, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, che attesta che un determinato prodotto è conforme ad uno specifico documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento precisato nel Certificato di Conformità.

Documento normativo: documento che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: regola, norma tecnica, legge dello Stato, circolare Ministeriale, codice di buona pratica, etc.

¹ reperibili rispettivamente sui siti web: www.brcglobalstandards.com e www.ifs-certification.com e www.globalgap.org



Documento Tecnico: Costituisce il riferimento normativo volontario (disciplinare tecnico volontario) elaborato con il consenso di tutte le parti interessate e su procedimenti adeguati alle caratteristiche dell'oggetto della certificazione e alle aspettative del mercato. Sono elaborati, di norma, da Enti competenti e sottoposti per l'approvazione all'Organismo di Certificazione che li valuta, di concerto con le parti interessate.

Filiera agroalimentare: Insieme definito delle Organizzazioni (od operatori) con i relativi flussi materiali che concorrono alla formazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare. Il termine di filiera individua, in questo contesto, tutte le attività ed i flussi che hanno rilevanza critica per le caratteristiche del prodotto.

Non conformità critica: Deviazione di importanza critica rispetto agli Standard di sicurezza e ai requisiti legali.

KO (Knock out): Requisiti specifici per gli Standard IFS.

Non conformità maggiore:

- la totale assenza di considerazione di uno o più requisiti dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- la mancata conformità dei risultati delle prove/accertamenti ai criteri stabiliti dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento,
- una situazione che potrebbe provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti,
- una situazione tale da provocare una grave deficienza del Sistema di Gestione applicabile, o da ridurre la sua capacità ad assicurare il controllo del processo o del prodotto/servizio,
- il mancato rispetto di uno o più requisiti del presente Regolamento.

Non conformità minore:

- una situazione che potrebbe provocare la diminuzione della capacità di consegna di un prodotto conforme,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave del Sistema di Gestione applicabile,
- una situazione tale da provocare una deficienza non grave che non riduca comunque la capacità di assicurare il controllo del processo e/o del prodotto.

Deviazione:

Non conformità a un requisito che non ha un impatto immediato sulla sicurezza alimentare dei prodotti e dei processi (termine utilizzato da IFS).

OGM: Organismo il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante incrocio o con la ricombinazione genetica naturale.

Organizzazione: società, operatore, ditta, impresa, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione.

Organizzazione proprietaria/gestrice dello Standard: società titolare dello Standard applicabile e firmataria del contratto con RINA per l'erogazione del servizio di certificazione (BRC: Brand Reputation Compliance), IFS: IFS Management GmbH e GLOBALGAP: FoodPLUS GmbH)

Prodotto agroalimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non sono compresi i mangimi, gli animali vivi (a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano), i vegetali prima della raccolta, i medicinali ed i cosmetici, il tabacco e i prodotti del tabacco, le sostanze stupefacenti o psicotrope, i residui e contaminanti.

Richiedente: è l'Organizzazione che richiede a RINA il rilascio del Certificato di Conformità.

RINA: società RINA Services S.p.A

Rintracciabilità di filiera: Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).

Specifica Tecnica: documento volontario che specifica i requisiti cui deve rispondere un prodotto, processo o servizio; il documento può essere sotto varie forme quali: specifica redatta dal produttore che descrive le caratteristiche del suo prodotto, disciplinare redatto da un consorzio o da una cooperativa di produttori, ecc.

Per ogni altro termine usato nel presente Regolamento, si applicano le definizioni delle Norme ISO 9000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e delle Norme specifiche applicabili, nelle edizioni correnti.

CAPITOLO 2 – RIESAME DEL CONTRATTO

2.1 RICHIESTA

Le Organizzazioni che desiderino ottenere il rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare per uno o più determinati prodotti/siti, devono fornire a RINA i dati essenziali della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l'apposito modulo "Questionario Informativo" compilato in tutte le sue parti disponibile sul sito www.rina.org, sulla base dei quali viene formulata da RINA un'offerta economica.

In particolare, l'Organizzazione deve comunicare a RINA:

- descrizione del/i prodotto/i o dei servizi oggetto di certificazione, evidenziando eventuali esclusioni di linee e/o produzioni specifiche, indicandone chiaramente i motivi; estensione del sito produttivo, numero e tipologia di linee produttive, numero di dipendenti, numero e tipo degli studi HACCP ed ogni altra informazione eventualmente richiesta negli Standard applicabili (per quanto e laddove di pertinenza: es. per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 lettere a) e b));
- informazioni concernenti tutti i processi affidati all'esterno utilizzati dall'Organizzazione che influenzano la conformità ai requisiti;
- numero di siti oggetto della certificazione e le relative attività svolte;
- estensione, profondità ed obiettivi del sistema di rintracciabilità, nel caso di certificazioni di filiera, evidenziando numero, tipologia e localizzazione geografica degli eventuali siti delle altre Organizzazioni coinvolte.

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente l'applicazione di alcuni requisiti del documento normativo e/o la specifica tecnica di riferimento e di predisporre un'offerta economica adeguata.

Durante l'audit iniziale o di ricertificazione, sarà verificata la correttezza delle informazioni fornite dall'Organizzazione tramite questionario informativo.

In caso di differenze tra i dati inizialmente forniti e i dati omologhi verificati in campo durante l'audit dal gruppo di verifica, sarà riesaminata la durata della verifica ed eventualmente modificata.

In caso la durata della verifica, risultante dal nuovo riesame, sia maggiore rispetto alla durata definita in precedenza, sarà data specifica comunicazione via e-mail al cliente con indicazione della corretta nuova durata di verifica.

Nel caso l'Organizzazione non volesse accettare la nuova durata, dovrà corrispondere al RINA quanto precedentemente pattuito per l'audit, fornire adeguata giustificazione entro 10 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione ed accettare l'interruzione del processo di certificazione.

In assenza di risposta da parte dell'Organizzazione alla specifica comunicazione, si intende tacitamente accettata la nuova durata, perché fondata su dati verificati dal gruppo di audit e trasparentemente presentati e discussi durante la riunione finale dell'audit.

2.2 CONTRATTO

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell'offerta economica, formalizzano la richiesta di certificazione inviando a RINA lo specifico modulo allegato all'offerta, indicando il documento



normativo e/o la specifica tecnica di riferimento e, se del caso, altro documento normativo di riferimento, secondo il quale è richiesta la certificazione.

Al ricevimento della richiesta di certificazione e dei relativi allegati, e dopo loro esame preliminare per verificarne la completezza, RINA invia all'Organizzazione per iscritto la conferma di accettazione della richiesta stessa.

La richiesta dell'Organizzazione, nella quale è espressamente richiamato il presente Regolamento, e la relativa accettazione da parte di RINA formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l'Organizzazione e l'applicabilità del presente Regolamento.

Il contratto stipulato tra RINA e l'Organizzazione comprende:

- l'audit iniziale ed il rilascio del certificato;
- i successivi audit di sorveglianza e di ricertificazione;
- eventuali servizi aggiuntivi specificati nell'offerta, compreso il pre-audit, se richiesto dall'Organizzazione.

CAPITOLO 3 - SELEZIONE E COMUNICAZIONE DEL TEAM

RINA seleziona il team che esegue le attività e il personale che effettuerà il riesame tecnico indipendente, sulla base della conoscenza, abilità e competenze necessarie, tenendo conto dei criteri/requisiti propri dello schema concordato e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di supervisione dello schema, dall'organismo di accreditamento/dall'Autorità Competente.

Il team è completamente indipendente da tutti gli aspetti riguardanti la verifica e non ha partecipato in alcun modo alla progettazione di alcuna parte di essa, in conformità alle procedure approvate dal Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

RINA comunica all'Organizzazione il nome del personale tecnico incaricato dell'effettuazione degli accertamenti necessari ai fini del rilascio del Certificato di Conformità del prodotto agroalimentare; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

CAPITOLO 4 – CERTIFICAZIONE INIZIALE

4.1 GENERALITÀ

Per ottenere la certificazione da parte di RINA, il/ i prodotto/i o servizio/i ed il relativo sistema di gestione, per quanto applicabile, devono soddisfare inizialmente e nel tempo i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento e quelli indicati ai seguenti punti del presente Capitolo, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (Esempi: Documento Accredia "RT-17" relativo alle prescrizioni per l'accreditamento delle certificazioni dei "sistemi di rintracciabilità nelle filiere agro-alimentari", BRC Position Statements, IFS Doctrine, ecc.).

4.2 ESAME DOCUMENTALE

L'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA:

- Documentazione tecnica descrittiva (in dipendenza delle richieste del documento di riferimento), per l'esame, redatta, ove applicabile, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida per la Stesura del Documento Tecnico (disponibile sul sito www.rina.org);
- Elenco delle procedure interne rilevanti ai fini della corretta applicazione della norma di riferimento;

- Piano di campionamento e prove sui prodotti, ove applicabile.

Nel caso di Certificazione volontaria di prodotto, in accordo a Documenti Tecnici specifici (DT) (ved. paragrafo 1.1), la documentazione tecnica ricevuta dovrà comprendere il Documento Tecnico specifico (DT) redatto dall'Organizzazione, e sottoposto per verifica e approvazione a RINA, prima di poter procedere nell'iter di certificazione.

La valutazione del DT consiste nella verifica di completezza delle informazioni riportate, anche in funzione delle Linee Guida (disponibili sul sito www.rina.org), del rispetto delle norme cogenti applicabili e dei requisiti di certificabilità (ovvero le caratteristiche/componenti peculiari del/i prodotto/i oggetto di certificazione, che lo/i rendono certificabile/i²).

Le eventuali modifiche da apportare dovranno essere effettuate dall'Organizzazione per consentire l'approvazione da parte di RINA.

L'approvazione da parte di RINA del Documento Tecnico presentato dall'Organizzazione costituisce recepimento dello stesso da parte dell'Ente di Certificazione e ne consente la pubblicazione nelle sedi e con le modalità adeguate alla sua diffusione.

RINA può richiedere a sua discrezione, per esame, anche altri documenti, a supporto delle informazioni ricevute in precedenza, giudicati importanti ai fini della certificazione di prodotto in oggetto.

RINA comunica all'Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati dell'esame documentale; l'Organizzazione può fare obiezione sulla nomina di tali tecnici, giustificandone i motivi.

La documentazione allegata alla domanda viene esaminata per verificarne la conformità alle disposizioni del presente Regolamento, dei Documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente).

Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato, ne viene informata l'Organizzazione e la pratica di certificazione viene sospesa fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

A seguito di specifici accordi con l'Organizzazione, la verifica della documentazione di cui sopra potrà essere effettuata direttamente presso la stessa (con la sola esclusione del DT).

4.3 ATTIVITA' DI AUDIT

Gli accertamenti di prima certificazione da parte di RINA consistono in:

- (a) valutazione dello Standard applicabile presso l'Organizzazione, e/o il/i sito/i di produzione interessato/i e/o gli eventuali altri siti coinvolti, comprese le attività di trasporto e distribuzione (paragrafi 4.3.1 e 4.3.2);
- (b) campionamenti, verifiche e prove sul prodotto per il quale è richiesta la certificazione di conformità volontaria e sulle modalità di produzione e controllo, ove necessari (paragrafo 4.3.3).

I suddetti accertamenti vengono effettuati in accordo ai diversi documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e/o apposite Guide per la Certificazione (ove presenti), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento.

4.3.1 - VALUTAZIONE DELLO STANDARD APPLICABILE

L'Organizzazione deve adottare nel/i sito/i di produzione e, ove applicabile, presso gli eventuali altri siti coinvolti un sistema, rispondente alle disposizioni dei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e, per quanto applicabile, eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento ed alle Linee Guida per la stesura del Documento Tecnico (disponibile sul sito www.rina.org).

² Qualora le caratteristiche definite volontariamente dal Richiedente per caratterizzare il/i prodotto/i oggetto della certificazione siano già regolate da normative cogenti e/o non evidenzino un chiaro e misurabile valore aggiunto ottenibile dalla certificazione, non sarà possibile procedere nell'iter di valutazione.

Nelle relative Guide per la Certificazione, ove presenti, sono definite, ove non specificato dalle norme di riferimento, eventuali requisiti supplementari di tale sistema.

Durante l'audit iniziale l'Organizzazione deve dimostrare, con evidenze significative, che lo Standard applicabile è pienamente operante da almeno tre mesi e di applicare effettivamente il sistema stesso e le relative procedure documentate per i prodotti/linee di prodotto oggetto della certificazione.

L'audit viene effettuato basandosi su un processo di campionamento delle informazioni disponibili, verificando i processi/aspetti definiti dall'Organizzazione ed i requisiti della norma di riferimento. L'eventuale assenza di rilievi non garantisce la totale assenza di anomalie nelle aree verificate e/o in altre aree.

4.3.2 - POSSIBILITÀ SVOLGIMENTO AUDIT NON ANNUNCIATI

Per alcuni schemi (es. BRC e IFS), è possibile applicare l'opzione di audit non annunciato. Tale opzione è da comunicare al RINA entro i termini definiti dai singoli Standard.

In particolare:

- per IFS Food e IFS Logistic l'opzione di audit non annunciato è applicabile in fase di prima certificazione o di rinnovo. Se un'Organizzazione già certificata sceglie questa opzione dovrà comunicarlo al RINA entro l'inizio della successiva finestra di certificazione insieme agli eventuali periodi di blackout (massimo 10 giorni suddivisibili in non più di 3 periodi oltre ai periodi di non operatività aziendale).

Sono disponibili due tipologie di audit non annunciato:

- o Opzione 1: l'audit non sarà pianificato e potrà svolgersi nella finestra compresa tra -16 settimane + 2 settimane dall'anniversario della data di audit originale,
 - o Opzione 2: l'audit non sarà pianificato e l'azienda potrà scegliere la data di inizio della finestra (che dovrà essere comunque di 18 settimane) ma la data di scadenza verrà ricalcolata.
- per BRC Food e BRC IoP l'opzione di audit non annunciato è applicabile per tutte le Organizzazioni ancora non certificate (solo se è trascorso almeno un anno dalla data della richiesta) e per tutte le Organizzazioni già certificate (in questo caso l'Organizzazione deve informare RINA entro 3 mesi dalla data dell'ultimo audit).
 - o Per BRC Food è applicabile un'unica tipologia di audit non annunciato. L'audit non sarà pianificato e potrà svolgersi da 3 a 12 mesi dalla data dell'ultima verifica. È previsto in questo caso un periodo di blackout di 15 giorni oltre ai periodi di non operatività aziendale che devono essere comunicati al RINA almeno 4 settimane prima fornendo opportune motivazioni.
 - o Per BRC IoP sono disponibili due tipologie di audit non annunciato:
 - Opzione 1: l'audit non sarà pianificato e potrà svolgersi da 3 a 12 mesi dalla data dell'ultima verifica. È previsto in questo caso un periodo di blackout di 15 giorni oltre ai periodi di non operatività aziendale che devono essere comunicati al RINA almeno 4 settimane prima fornendo opportune motivazioni.
 - Opzione 2: l'audit è suddiviso in due verifiche separate:
 - la prima è di tipo non annunciato e prende in esame gli aspetti inerenti le GMP nei processi produttivi e sarà svolta dai 6 ai 10 mesi dopo la data dell'ultimo audit;
 - la seconda può essere pianificata e prende in esame gli aspetti documentali e sarà svolta nella finestra di 28 giorni prima dell'anniversario della data dell'ultimo audit.

L'opzione 2 prevede un periodo di blackout di 10 giorni oltre ai periodi di non operatività aziendale e devono essere comunicati al RINA almeno 4 settimane prima fornendo opportune motivazioni.

4.3.3 - VERIFICHE E PROVE SUL PRODOTTO E SULLE MODALITÀ DI PRODUZIONE E CONTROLLO

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 1.1 SCOPO

numeri 6), 7), 8) le specifiche e, se necessario, il disciplinare di produzione del prodotto devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica della conformità al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

4.3.3.1 Documenti

In generale e per quanto applicabile, devono essere messi a disposizione a RINA i documenti sotto elencati, nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso. La lista seguente è riportata a titolo esemplificativo e viene finalizzata con l'Organizzazione in funzione dello specifico prodotto agroalimentare da certificare.

- (a) Specifiche di realizzazione/produzione;
- (b) Disciplinari di produzione;
- (c) Ricette/formulazioni;
- (d) Piani di produzione/trasformazione/ preparazione;
- (e) Piani di controllo e di prova;
- (f) Piani della qualità;
- (g) Eventuali rapporti di prova effettuati sul prodotto o su suoi componenti;

La rispondenza del prodotto e delle relative modalità di realizzazione e di controllo sarà verificata in occasione di un apposito audit iniziale al sito/i.

4.3.3.2 Programma delle Prove

Un dettagliato programma delle prove di tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dall'Organizzazione e sottoposto all'approvazione di RINA, per quanto applicabile.

4.3.3.3 Campioni

Campioni di ciascun prodotto devono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti, ritenuti necessari al fine di verificare la completa conformità del prodotto stesso al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguiti le prove e gli accertamenti richiesti dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, nel numero e con le modalità in esso stabilite.

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di RINA, dalla normale produzione, laddove previsto.

Eventuali campioni, appositamente prodotti per le prove, devono essere ottenuti con gli stessi mezzi e realizzati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione.

RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la realizzazione di detti campioni. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione e/o dal commercio ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati prodotti non possano essere realizzati per le necessarie prove, RINA potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del prodotto, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite valutazioni oggettive documentate (ad es. altre prove di laboratorio rappresentative, ripetibili, riproducibili ed opportunamente validate).

4.3.3.4 Esecuzione delle Prove

Le prove dovranno essere eseguite (a spese dell'Organizzazione) presso un laboratorio indipendente accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la tipologia di prove in oggetto e/o presso il laboratorio della stessa Organizzazione, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo agisca in conformità alla suddetta norma e sia idoneo allo svolgimento delle prove previste.

Le prove presso il laboratorio dell'Organizzazione saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

Per ciascuna caratteristica identificata, devono essere indicati i requisiti che devono essere soddisfatti, i metodi di prova da adottare (comprensivi della valutazione dell'incertezza di misura associabile al risultato), i criteri di campionamento dei prodotti ed i criteri di accettabilità dei risultati.

4.4 RAPPORTO DI AUDIT

Ad eccezione per gli schemi BRC-IFS, al termine degli accertamenti di cui ai paragrafi 4.3.1, 4.3.2, 4.3. (se applicabile) viene consegnato all'Organizzazione una copia del rapporto di audit, sul quale sono, tra l'altro, riportate le eventuali non conformità e/o raccomandazioni riscontrate. L'Organizzazione può sollevare sue eventuali riserve od osservazioni, in merito alle non conformità o rilievi espressi dai tecnici RINA.

Il contenuto di tale rapporto è successivamente confermato da RINA tramite una comunicazione scritta.

In assenza di comunicazione scritta da parte di RINA, il rapporto si ritiene confermato dopo tre giorni lavorativi dalla sua consegna all'Organizzazione.

Per gli schemi BRC ed IFS il contenuto rapporto di audit e le deviazioni riscontrate vengono discusse durante la riunione di chiusura con l'Organizzazione. Lo specifico format in cui sono riportate le deviazioni/ non conformità dovrà essere firmato dall'Organizzazione e dal Team Leader RINA.

4.5 GESTIONE DEI RILIEVI

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso (ove presente), i necessari trattamenti delle non conformità (e/o deviazioni, laddove previste) nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

Per la certificazione di cui al paragrafo 1.11.1 SCOPO

numero 4) è prevista la possibilità di usufruire della "Member Area" sul sito web www.rina.org per l'invio delle proposte di trattamento e azione correttiva con successiva accettazione da parte di RINA. L'Organizzazione, infatti, può proporre gli eventuali trattamenti e azioni correttive compilando gli appositi moduli direttamente nella "Member Area" sul sito www.rina.org³.

In presenza di non conformità maggiori il processo di certificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione, sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare un audit supplementare finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di certificazione è ripreso.

Qualora il suddetto termine sia superato, si devono effettuare nuovamente gli accertamenti di cui ai paragrafi 4.3.1 e/o 4.3.3 entro un termine di sei mesi dalla data del rilievo.

I suddetti termini temporali possono in casi particolari essere variati su richiesta motivata dell'Organizzazione, a giudizio di RINA.

Per gli schemi BRC, le azioni correttive con le relative evidenze di chiusura devono essere presentati al RINA entro 28 giorni dalla data di chiusura dell'audit o eventualmente, in caso di grado D, verificate tramite audit di follow up entro 28 giorni dalla chiusura dell'audit.

Per gli schemi IFS, le azioni correttive devono essere presentate al RINA entro 14 giorni dal ricevimento del report preliminare (solitamente consegnato in sede di chiusura dell'audit) o eventualmente, in caso di punteggio maggiore o uguale al 75% ma con 1 non conformità maggiore emersa, verificate tramite audit di follow up entro sei mesi dalla data di chiusura dell'audit.

³ In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio RINA di pertinenza.



Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema/Processo/Prodotto coperto da certificazione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

Trascorsi i suddetti periodi senza conclusione positiva della valutazione, RINA può considerare chiusa la pratica di certificazione, addebitando i tempi e le spese sostenute sino a quel momento. In tali casi l'Organizzazione che desidera proseguire con la certificazione di RINA deve presentare una nuova richiesta e ripetere l'iter certificativo.

4.6 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE

In caso di esito positivo della verifica, la documentazione prodotta dal gruppo di verifica viene sottoposta ad una verifica tecnica indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale verifica finale sulla documentazione predisposta dal gruppo di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.

Il certificato di conformità è emesso da RINA a seguito dell'esito positivo dell'esame della suddetta proposta dell'Organizzazione.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA della certificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 8.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio del certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'Organizzazione indicando le relative ragioni. L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter certificativo.

CAPITOLO 5 - MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

5.1 GENERALITÀ

Nel caso in cui la certificazione ottenuta abbia validità triennale, durante il periodo di validità del Certificato di Conformità, l'Organizzazione deve mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sotto, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi del/i sito/i di produzione del prodotto certificato.

I nominativi dei tecnici qualificati incaricati all'effettuazione dell'audit sono preventivamente comunicati da RINA all'Organizzazione, il quale potrà fare obiezione sulla loro nomina, giustificandone i motivi.

5.2 AUDIT DI MANTENIMENTO

Gli audit di mantenimento devono essere effettuati secondo i tempi e le modalità indicati nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accredimento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), e tenendo in debito conto la stagionalità dei prodotti/processi coperti da certificazione (laddove presente e pertinente).

Le date di esecuzione degli audit di mantenimento, sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta.

La periodicità degli audit di mantenimento presso l'Organizzazione non deve essere superiore ai 12 mesi e la data entro la quale devono essere effettuati gli audit è riportata sul programma di audit

triennale in possesso dell'Organizzazione (ove applicabile). Tale programma può essere modificato da RINA sulla base degli audit di mantenimento precedenti.

Eventuali scostamenti degli audit di mantenimento oltre tali limiti (solo laddove previsto), dovuti a giustificati motivi (es. stagionalità dei prodotti/processi coperti da certificazione), devono essere concordati previamente con RINA e devono comunque essere recuperati al primo audit successivo.

In ogni caso la data del primo audit di mantenimento, successivo alla certificazione iniziale, dovrà essere fissata entro 12 mesi dalla data finale dell'audit di certificazione (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

5.2.1 - CONFORMITÀ DEL SISTEMA

Durante gli audit di mantenimento saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- a) audit interni e i riesami da parte della direzione, ove e per quanto applicabile;
- b) un riesame delle azioni intraprese a seguito delle non conformità identificate durante il precedente audit;
- c) il trattamento dei reclami;
- d) l'efficacia del sistema di gestione riguardo il conseguimento degli obiettivi, ove e per quanto applicabile;
- e) l'avanzamento delle attività pianificate mirate al miglioramento continuo, ove e per quanto applicabile;
- f) il controllo operativo continuo;
- g) il riesame di ogni cambiamento;
- h) ogni altro elemento previsto nel presente Regolamento, nei documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento, oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Accreditamento e/o Riconoscimento (laddove previsto) e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente).

5.2.2 - ESECUZIONE DELLE PROVE

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 numeri 6), 7), 8) i controlli sulla produzione vengono effettuati saltuariamente, a giudizio di RINA, mediante prove su campioni del prodotto prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio, per quanto e laddove applicabile; a tale scopo l'Organizzazione deve autorizzare RINA al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

L'Organizzazione è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del prodotto ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al paragrafo 4.3.3, laddove e per quanto applicabile (comprese, ovviamente, le eventuali modifiche apportate con l'approvazione di RINA).

Durante il periodo di validità, l'Organizzazione deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dal documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento secondo modalità e frequenza previamente concordate con RINA, ove e per quanto applicabile.

Durante il suddetto periodo, l'Organizzazione deve conservare a disposizione dei tecnici RINA il campione od i campioni che sono stati sottoposti alle prove, laddove e per quanto applicabile. RINA può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'adeguata documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di RINA stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

5.3 RAPPORTO DI AUDIT

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente punto 4.4.

La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento.

5.4 GESTIONE DEI RILIEVI

Per le modalità gestione dei rilievi si rimanda al precedente punto 4.5.

5.5 VERIFICHE SUPPLEMENTARI

- RINA si riserva inoltre di effettuare audit e/o controlli aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dal programma triennale, annunciati o non annunciati, presso l'Organizzazione;
- in presenza di non conformità maggiori o di altri rilievi, la cui numerosità a giudizio del gruppo di valutazione sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti in relazione all'importanza delle non conformità stesse e, comunque, non oltre tre mesi dal termine della visita di mantenimento,
- nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del prodotto certificato ai requisiti della norma di riferimento ed al presente Regolamento,
- in relazione a cambiamenti intervenuti nell'Organizzazione,
- ad Organizzazioni cui è stata sospesa la certificazione.

In caso di rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione, RINA può avviare l'iter di sospensione della certificazione.

In caso, i reclami e le segnalazioni siano ritenuti giustificati da RINA, il costo dell'effettuazione dell'audit supplementare è a carico dell'Organizzazione.

L'Organizzazione deve mantenere registrazioni degli eventuali reclami inerenti ai prodotti coperti dalla certificazione e delle relative azioni correttive intraprese, e deve renderle disponibili a RINA unitamente alle azioni correttive intraprese durante gli audit periodici, ove e per quanto applicabile.

CAPITOLO 6 - RICERTIFICAZIONE

6.1 GENERALITÀ

In occasione dell'audit di ricertificazione (rinnovo), l'Organizzazione deve contattare RINA con anticipo di circa tre mesi rispetto alla data prevista sul programma di audit triennale in suo possesso, ed inviare una copia aggiornata e compilata in tutte le sue parti del Questionario Informativo (disponibile sul sito web www.rina.org) al fine di poter pianificare l'attività e concordare la data di esecuzione dell'audit di ricertificazione.

La data di esecuzione dell'audit di ricertificazione, concordata con l'Organizzazione con adeguato anticipo, è ad essa ufficialmente confermata tramite una comunicazione scritta.

Gli audit di ricertificazione per le Norme di cui al paragrafo 1.1 numeri 1), 2), 3) prevedono la possibilità di effettuare audit non annunciati (vedi paragrafo 4.3.2). In questi casi gli audit sono da intendersi sostitutivi delle verifiche annunciate e pertanto saranno svolti periodicamente con le stesse modalità e validità di un audit annunciato, sempre e comunque in accordo agli Standard di riferimento applicabili.

L'iter di ricertificazione deve necessariamente concludersi, con esito positivo, prima della data di scadenza riportata sul certificato, che non può essere prorogata da parte di RINA.

Di conseguenza l'audit di ricertificazione si deve concludere positivamente in tempo utile per permettere l'approvazione da parte di RINA della proposta di ricertificazione e la conseguente riemissione del certificato entro la suddetta data (almeno un mese prima della data di scadenza riportata sul certificato e/o secondo le indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

Qualora un'Organizzazione non ottemperi alle tempistiche suddette e che quindi non ottenga la riemissione del certificato entro i termini di scadenza dello stesso, la relativa certificazione deve ritenersi scaduta a partire dal giorno successivo alla data di scadenza riportata sul certificato (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).



L'Organizzazione che, dopo la data di scadenza del certificato, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero iter previsto per la certificazione iniziale.

6.2 AUDIT DI RICERTIFICAZIONE

L'audit di ricertificazione ha come scopo quello di confermare il mantenimento della conformità del/i prodotto/i/sito e dell'efficacia dello Standard applicabile nel suo complesso e si basa principalmente su un audit in sito da effettuarsi, di regola, con gli stessi criteri dell'audit di certificazione.

La descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione dell'audit di ricertificazione presso il sito/i è riportato, in dettaglio, nel programma di audit triennale (nel caso di validità triennale del certificato) o nel piano di audit di ricertificazione (nel caso di validità annuale del certificato) che RINA invia all'Organizzazione prima dell'effettuazione dell'audit stesso (ove applicabile).

Le date di esecuzione degli audit di ricertificazione, sono concordate con l'Organizzazione con adeguato anticipo e ad essa ufficialmente confermate tramite una comunicazione scritta, se non diversamente previsto per l'adesione ai programmi di audit non annunciati (vedi paragrafo 4.3.2).

A seguito dell'esito positivo dell'audit di ricertificazione il gruppo di audit presenta a RINA la proposta di ricertificazione dell'Organizzazione ai fini della riemissione del certificato di conformità.

6.3 RAPPORTO DI AUDIT

Per le modalità di comunicazione dell'esito dell'audit si rimanda al precedente punto 4.4.

La validità del certificato è confermata, a seguito dell'esito positivo dell'attività di mantenimento.

6.4 GESTIONE DEI RILIEVI

L'Organizzazione, dopo aver analizzato le cause delle eventuali non conformità segnalate sul rapporto di cui sopra, deve proporre a RINA, entro la data indicata sul rapporto stesso (ove presente), i necessari trattamenti delle non conformità (e/o deviazioni, laddove previste) nonché le necessarie azioni correttive ed i tempi previsti per la loro attuazione.

L'accettazione di tali proposte e dei tempi previsti per l'attuazione è comunicata per iscritto da RINA all'Organizzazione.

Per la certificazione di cui al paragrafo 1.1 **SCOPO**

numero 4) è prevista la possibilità di usufruire della "Member Area" sul sito web www.rina.org per l'invio delle proposte di trattamento e azione correttiva con successiva accettazione da parte di RINA. L'Organizzazione, infatti, può proporre gli eventuali trattamenti e azioni correttive compilando gli appositi moduli direttamente nella "Member Area" sul sito www.rina.org⁴.

In presenza di non conformità maggiori il processo di ricertificazione è sospeso; nel caso di altri rilievi, la cui numerosità, a giudizio del gruppo di valutazione, sia tale da poter provocare la consegna di un prodotto non conforme o non rispondente alle leggi per esso vigenti, il processo di certificazione è ugualmente sospeso.

In tali casi, entro tre mesi, RINA può effettuare un audit supplementare finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte; a buon esito di tale verifica il processo di ricertificazione è ripreso.

⁴ In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà compilare copia cartacea della modulistica utilizzata ed inviarla all'Ufficio RINA di pertinenza.



Per gli schemi BRC, le azioni correttive con le relative evidenze di chiusura devono essere presentati al RINA entro 28 giorni dalla data di chiusura dell'audit o eventualmente, in caso di grado D, verificate tramite audit di follow up entro 28 giorni dalla chiusura dell'audit.

Per gli schemi IFS, le azioni correttive devono essere presentate al RINA entro 14 giorni dal ricevimento del report preliminare (solitamente consegnato in sede di chiusura dell'audit) o eventualmente, in caso di punteggio maggiore o uguale al 75% ma con 1 non conformità maggiore emersa, verificate tramite audit di follow up entro sei mesi dalla data di chiusura dell'audit.

Tutte le spese relative ad eventuali audit supplementari conseguenti a carenze del Sistema/Processo/Prodotto coperto da certificazione sono da considerarsi a carico dell'Organizzazione.

6.5 RIESAME TECNICO INDIPENDENTE

In caso di esito positivo della verifica, la documentazione prodotta dal gruppo di verifica viene sottoposta ad una verifica tecnica indipendente. Il tecnico incaricato di effettuare tale verifica finale sulla documentazione predisposta dal gruppo di verifica può sollevare ulteriori richieste di chiarimento o modificare la classificazione di uno o più rilievi individuati dai verificatori.

Il certificato di conformità è rimesso da RINA a seguito dell'esito positivo dell'esame della suddetta proposta dell'Organizzazione.

La conferma dell'approvazione da parte di RINA della ricertificazione con conseguente rilascio del certificato è inviata per iscritto all'Organizzazione.

Per il dettaglio sulla gestione e validità dei certificati di conformità rilasciati da RINA si veda il successivo capitolo 8.

Nel caso di eventuale decisione di non rilascio del certificato, RINA provvede a darne comunicazione scritta all'Organizzazione indicando le relative ragioni. L'Organizzazione è tenuta al pagamento delle attività di verifica previste da offerta accettata, anche in caso di esito negativo dell'iter certificativo.

CAPITOLO 7 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 numeri 4), 5), 6), 7), 8) l'Organizzazione può emettere, per ogni prodotto, o lotto di prodotti, omogeneo per caratteristiche e periodo di produzione, una Dichiarazione di Conformità al documento di riferimento, sulla base del fac-simile disponibile sul sito web www.rina.org.

La Dichiarazione di conformità deve contenere almeno le indicazioni seguenti.

- (a) Nome ed indirizzo dell'Organizzazione;
- (b) Dati caratteristici del prodotto;
- (c) Numero del Certificato di Conformità;
- (d) Documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento del prodotto;
- (e) Data di rilascio della dichiarazione stessa;
- (f) Firma della persona autorizzata al rilascio.

Dai dati indicati sulla Dichiarazione di conformità deve essere possibile risalire ai risultati delle prove sulle quali è basato il rilascio della dichiarazione stessa.

RINA può richiedere all'Organizzazione di tenere un registro contenente tutte le Dichiarazioni di conformità emesse. Il suddetto registro verrà esaminato dai tecnici RINA in sede di verifica ispettiva.

Generalmente detto registro verrà richiesto qualora vi sia la necessità di avere una rintracciabilità univoca del prodotto.

CAPITOLO 8 – GESTIONE DEI CERTIFICATI

8.1 RILASCIO DEL CERTIFICATO

Il certificato di conformità rilasciato da RINA ha una validità definita in funzione del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile, di norma a partire dalla data di approvazione della proposta di certificazione iniziale o di ricertificazione da parte di RINA (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile - vedi sopra).

Il Certificato di Conformità rilasciato da RINA contiene almeno i seguenti elementi:

- a) il numero identificativo univoco del certificato;
- b) la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto destinatario del certificato;
- c) il campo di applicazione del certificato coerentemente con i criteri definiti nello Standard di riferimento;
- d) la norma di certificazione applicabile
- e) la data di prima emissione;
- f) la data di emissione corrente;
- g) la data di scadenza;
- h) la firma della persona autorizzata.

Dal momento del rilascio del certificato da parte di RINA, copia originale dello stesso e del relativo programma triennale di audit, se le condizioni di pagamento sono soddisfatte, sarà reso disponibile all'Organizzazione sulla "Member Area" del sito web RINA (www.rina.org). L'Organizzazione, quindi, potrà accedere e scaricare il documento, direttamente da tale area del sito RINA.

In caso di impossibilità di accesso ad internet, l'Organizzazione potrà richiederne copia cartacea all'Ufficio RINA di pertinenza.

Per le certificazioni di cui al paragrafo 1.1 1.1 SCOPO

numeri 1), 2), 3) e 4) oltre alla certificazione di cui al punto precedente, i report ovvero la documentazione di certificazione (es. Report BRC, Report IFS, Action Plan IFS, GGN GlobalGAP, Certificati) saranno resi disponibili all'Organizzazione sui relativi database degli Standard applicabili, nelle aree riservate dei rispettivi siti⁵.

8.2 MODIFICA DELLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione in possesso della certificazione RINA può richiedere una modifica o estensione della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione, corredata dalla documentazione di cui al punto 2.1 RICHIESTA debitamente aggiornata. RINA si riserva di esaminare caso per caso le richieste e di decidere le modalità di valutazione ai fini del rilascio di una nuova certificazione, in conformità a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" ed al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la conformità del prodotto, del processo e/o la capacità dello Standard applicabile di continuare a soddisfare i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile utilizzati per la certificazione.

Queste disposizioni riguardano, per esempio, variazioni relative:

- allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;

⁵ Con le modalità e secondo le regole definite dai rispettivi standard e consultabili nei siti : www.brcglobalstandards.com e/o www.ifs-certification.com e/o www.database.globalgap.org.

- all'Organizzazione e alla gestione, (ad es. responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- agli indirizzi di contatto ed ai siti;
- al campo di applicazione delle attività coperte dal sistema di gestione certificato;
- a cambiamenti significativi del sistema di gestione e dei processi.

RINA si riserva di effettuare audit aggiuntivi presso l'Organizzazione nel caso le modifiche comunicate siano ritenute particolarmente significative ai fini del mantenimento della conformità del Prodotto/Processo e del SG applicabile ai requisiti della norma di riferimento e al presente regolamento ovvero di revisionare le condizioni economiche per l'eventuale modifica del contratto.

8.2.1 MODIFICHE AI PRODOTTI

L'Organizzazione deve comunicare tempestivamente a RINA ogni modifica significativa che ha intenzione di apportare ad un prodotto per il quale ha ottenuto il Certificato di Conformità, ai procedimenti di produzione e di controllo od allo Standard applicabile adottato.

A seguito della valutazione dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del prodotto al documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione, totale o parziale, degli accertamenti iniziali di cui al capitolo 4.

A seguito dei suddetti accertamenti, RINA può estendere ai prodotti modificati la validità delle pertinenti certificazioni ed autorizzazioni.

RINA si impegna a comunicare all'Organizzazione per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

8.2.2 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI E/O SPECIFICHE TECNICHE DI RIFERIMENTO

RINA notificherà all'Organizzazione le modifiche eventualmente apportate ai documenti normativi e/o specifiche tecniche ed ai propri regolamenti che siano applicabili ai prodotti oggetto della certificazione.

Considerate le implicazioni delle modifiche, in particolare quelle relative agli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata Organizzazione od un determinato prodotto, RINA stabilirà la data entro cui i prodotti dovranno essere adeguati alla nuova normativa.

Entro la data stabilita dovranno essere effettuate, su un prototipo del prodotto e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenuti necessari da RINA per verificare la conformità del prodotto alla nuova normativa applicabile, ove e per quanto applicabile.

Ad esito positivo degli accertamenti RINA rilascerà un nuovo Certificato di Conformità, modificata come appropriato per citare la nuova normativa.

Qualora l'Organizzazione non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i prodotti alla nuova normativa di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti (laddove e per quanto applicabile), verrà revocato il Certificato di Conformità e relativa Licenza d'uso ai prodotti interessati.

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento aventi carattere volontario, l'Organizzazione deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla fabbricazione dei prodotti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dall'Organizzazione stessa.

8.3 TRASFERIMENTO DI CERTIFICATI ACCREDITATI

Qualora un'Organizzazione con certificazione in corso di validità rilasciata da un altro Organismo accreditato da un Organismo di Accreditamento che aderisce all'accordo di mutuo riconoscimento EA/IAF, presenti domanda di certificazione, RINA effettua una verifica che prevede:

- l'analisi documentale come riportato al paragrafo 2.1 e seguenti del presente Regolamento;

- il riesame dei rapporti dei precedenti audit (compresi i rapporti di prova sul prodotto oggetto della certificazione, ove applicabile) condotte dall'Organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione precedente;
- l'audit di valutazione presso l'Organizzazione, il cui grado di estensione dipende dallo stato di conformità e di validità della certificazione rilasciata in precedenza.

L'Organizzazione deve inoltre comunicare a RINA:

- le motivazioni della richiesta di trasferimento della certificazione;
- eventuali osservazioni o segnalazioni pervenute dalle autorità nazionali o locali preposte;
- eventuali reclami ricevuti e relative azioni intraprese.

Il contratto tra RINA e il richiedente è gestito con le stesse modalità riportate al paragrafo 4.1, in funzione dell'estensione dell'attività di verifica.

A completamento con esito favorevole dell'attività sopra riportata, e previa convalida da parte dell'apposito responsabile del riesame tecnico indipendente, è rilasciato, per il Prodotto in esame, un Certificato di Conformità che, di regola, mantiene la scadenza già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione (salvo diverse indicazioni del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile).

In generale, anche per l'effettuazione degli audit di mantenimento e di ricertificazione è mantenuta la programmazione già stabilita dall'Organismo che ha emesso la precedente certificazione.

8.4 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La validità della certificazione rilasciata può essere sospesa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- (a) se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit di sorveglianza o di ricertificazione alle frequenze richieste;
- (b) se sono riscontrate per il Prodotto e/o nel SG applicabile delle non conformità maggiori non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;
- (c) se l'Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di non conformità segnalate sul rapporto di audit;
- (d) se l'Organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al Sito/i, si trasferisce in un altro sito/i senza segnalare tali varianti a RINA;
- (e) in presenza di significative modifiche ai prodotti certificati e/o alle modalità di produzione e controllo e/o al SG applicabile che non siano state comunicate ed accettate da RINA;
- (f) qualora l'Organizzazione usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- (g) per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori di un Ente di Accreditemento;
- (h) riscontro di eventuali giustificazioni e gravi reclami pervenuti a RINA;
- (i) in ogni altra circostanza che RINA, a suo giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sulla conformità dei prodotti certificati;
- (j) in ogni altra circostanza eventualmente prevista dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (laddove previsto) e/o su loro segnalazione.

L'Organizzazione può inoltre richiedere a RINA, giustificandone i motivi, la sospensione della certificazione per un periodo in generale non superiore a sei mesi e comunque non oltre la data di scadenza del certificato.

La sospensione è notificata per iscritto all'Organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del Certificato è resa pubblica da RINA direttamente sul sito web www.rina.org.

Durante il periodo di sospensione l'Organizzazione deve ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da RINA.

8.5 RIPRISTINO DELLA CERTIFICAZIONE

Il ripristino della certificazione è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante un audit approfondito che verifichi la rispondenza del Prodotto e dello Standard applicabile a tutti i requisiti del documento normativo e/o specifica tecnica di riferimento applicabile.

Esso è notificato per iscritto con lettera raccomandata all'Organizzazione e reso pubblicamente noto da RINA attraverso il sito web www.rina.org come previsto al punto 8.1, oltre che (laddove e per quanto applicabile) attraverso i siti degli Standard applicabili⁶.

8.6 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

La revoca del Certificato di Conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE" e nei seguenti casi specifici:

- (a) quando si verificano circostanze, quali quelle citate nel punto 8.4 per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- (b) su formale richiesta dell'Organizzazione (Vedi punto 8.6), incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da RINA (Vedi punto 8.2.2);
- (c) se l'Organizzazione sospende la fornitura del prodotto certificato per un periodo in generale superiore a sei mesi;
- (d) se l'Organizzazione ha fatto un uso scorretto del Certificato di Conformità RINA e non ha preso successivamente i provvedimenti richiesti da RINA;
- (e) nel caso di rilievi riguardanti aspetti relativi alla sicurezza del prodotto e la non rispondenza a regole cogenti relative alla salute e sicurezza;
- (f) qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per l'eventuale modifica del contratto;
- (g) per ogni altro serio motivo, a giudizio di RINA;
- (h) in ogni altra circostanza eventualmente prevista dai documenti normativi e/o specifiche tecniche di riferimento e della apposita Guida per la Certificazione (ove presente), oltre ad eventuali elementi aggiuntivi previsti dagli Organismi di Riconoscimento (laddove previsto) e/o su loro segnalazione.

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto all'Organizzazione, ed è resa pubblicamente nota da RINA secondo quanto previsto dal punto 8.1, oltre che (laddove e per quanto applicabile) attraverso i siti degli Standard applicabili⁶.

Nella notifica di revoca sono riportate, se del caso, anche le azioni che l'Organizzazione stessa deve intraprendere per i prodotti già in magazzino od in commercio.

L'Organizzazione cui sia revocata la certificazione deve restituire a RINA il relativo certificato.

L'Organizzazione che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero iter.

In caso di revoca, l'Organizzazione deve ottemperare agli altri eventuali provvedimenti stabiliti da RINA.

8.7 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

L'Organizzazione può presentare a RINA, richiesta di rinuncia alla certificazione per alcuni o tutti i prodotti per i quali aveva ottenuto la certificazione a causa della cessazione della loro produzione o

⁶ Con le modalità e secondo le regole definite dai rispettivi standard e consultabili nei siti: www.brcglobalstandards.com e/o www.ifs-certification.com e/o www.database.globalgap.org.



per altri motivi, incluso il caso in cui l'Organizzazione stessa non voglia o non possa adeguarsi alle nuove istruzioni impartite da RINA.

RINA, al momento della ricezione di tale comunicazione, avvia l'iter per rendere lo stato del certificato non valido.

Nel caso di rinuncia parziale, RINA aggiornerà la certificazione emessa escludendo i prodotti oggetto della rinuncia stessa, prescrivendo, se del caso, anche le eventuali azioni che l'Organizzazione stessa deve intraprendere per i prodotti già fabbricati.

Nel caso di rinuncia estesa a tutti i prodotti coperti da certificazione, vale quanto riportato al precedente paragrafo.

In generale, entro un mese dalla data dell'avvenuta comunicazione, RINA aggiorna lo stato di validità del certificato.

8.8 APPELLI

Per BRC e IFS l'Organizzazione ha il diritto di impugnare la decisione di certificazione formulata dal RINA, con questa modalità:

- Per BRC, la Società può impugnare la decisione di certificazione per iscritto a RINA entro 7 giorni di calendario dal ricevimento della decisione di certificazione. RINA deve prendere in considerazione e risolvere in modo indipendente i ricorsi contro la decisione di certificazione entro 30 giorni di calendario dal ricevimento. Una risposta scritta completa sarà data dopo il completamento di un'indagine completa e attraverso il ricorso. In caso di ricorso senza successo, RINA ha il diritto di addebitare le spese per lo svolgimento del ricorso.
- Per IFS, gli appelli saranno finalizzati entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni dall'entità controllata. Una risposta iniziale verrà data entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Una lettera di conferma del reclamo verrà emessa entro un massimo di cinque (5) giorni lavorativi. Una risposta scritta completa sarà data dopo il completamento di un'indagine completa e approfondita su un reclamo.

CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI E PERSONALE", reperibili sul sito web www.rina.org.



Pubblicazione: RC/C 06

Edizione italiana

RINA SERVICES S.p.A.

Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA

Tel. +39 010 53851 - Fax: +39 010 5351132

E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici